

Legge federale *Avamprogetto*
sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 212 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Dai proventi sono deducibili le spese supplementari comprovate, ma al massimo 12000 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con uno o entrambi i genitori, purché queste spese abbiano un nesso causale con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa dei genitori o del genitore che cresce da solo i figli.

Art. 213 cpv. 1 lett. a e b

¹ Sono dedotti dal reddito:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (stato dell'indice: 31 dicembre 2004); se i genitori non sono tassati congiuntamente, la deduzione per figli è divisa per metà qualora i genitori esercitino l'autorità parentale in comune e non vengano fatti valere per il figlio alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;
- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto u-guagli almeno l'importo della deduzione, 6100 franchi (stato dell'indice: 31 dicembre 2004); questa deduzione non è accordata per la moglie o il marito e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera a.

Art 214 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

RS

¹ FF ...
² RS **642.11**

² Per i coniugi viventi in comunione domestica e che non soddisfano le condizioni del capoverso 2bis, l'imposta annua ammonta (stato dell'indice: 31 dicembre 2004):

	Franchi
fino a 26 700 franchi di reddito	0
e, per 100 franchi di reddito in più,	1.-;
per 47 900 franchi di reddito	212.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	2.- in più;
per 54 900 franchi di reddito	352.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	3.- in più;
per 70 900 franchi di reddito	832.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	4.- in più;
per 85 100 franchi di reddito	1 400.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	5.- in più;
per 97 400 franchi di reddito	2 015.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	6.- in più;
per 108 100 franchi di reddito	2 657.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	7.- in più;
per 117 000 franchi di reddito	3 280.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	8.- in più;
per 124 000 franchi di reddito	3 840.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	9.- in più;
per 129 300 franchi di reddito	4 317.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	10.- in più;
per 132 900 franchi di reddito	4 677.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	11.- in più;
per 134 700 franchi di reddito	4 875.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	12.- in più;
per 136 500 franchi di reddito	5 091.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	13.- in più;
per 843 600 franchi di reddito	97 014.-;
e, per 100 franchi di reddito in più,	11.50 in più.

^{2bis} La tariffa di cui al capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale. L'imposta così determinata viene diminuita di 170 franchi per figlio o persona bisognosa.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. c^{bis} (nuovo)

Sono deduzioni generali:

c^{bis} le spese supplementari comprovate, fino a un importo annuo per figlio stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e vivono in comunione domestica con uno o entrambi i genitori, purché queste spese abbiano un nesso causale con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa dei genitori o del genitore che cresce da solo i figli.

Art. 11 cpv. 1

¹ Per le persone coniugate che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.

Art. 72c

Abrogato

Art. 72l (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera c^{bis}.

² Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera c^{bis} si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2010 sempre che sia approvata entro la sessione autunnale 2009 e il termine di referendum scada inutilizzato. In caso contrario il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.